

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4886

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GASPERONI, CORDONI, AGOSTINI, VIOLANTE, BERSANI, INNOCENTI, BOGI, CALZOLAIO, MAGNOLFI, MONTECCHI, NICOLA ROSSI, RUZZANTE, BENVENUTO, MICHELE VENTURA, GAMBINI, BATTAGLIA, ABBONDANZIERI, ADDUCE, ALBONETTI, AMICI, ANGIONI, BELLINI, BIELLI, BOLOGNESI, BONITO, BORRELLI, BOVA, BUFFO, CAPITELLI, CARBONI, CAZZARO, CENNAMO, CHIANALE, CHITI, CIALENTE, CRISCI, DE BRASI, DIANA, DI SERIO D'ANTONA, DUCA, FILIPPESCHI, FINOCCHIARO, FLUVI, FOLENA, FRANCI, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, GRILLINI, GUERZONI, KESSLER, LABATE, LUCÀ, LUCIDI, LULLI, LUMIA, MANZINI, MARAN, PAOLA MARIANI, MARIOTTI, MARTELLA, MAURANDI, MAZZARELLO, MOTTA, NIGRA, OLIVERIO, OTTONE, PANATTONI, PENNACCHI, PIGLIONICA, PINOTTI, PREDÀ, QUARTIANI, RAFFALDINI, RAVA, ROSSIELLO, ROTUNDO, SANDI, SASSO, SCIACCA, SEDIOLI, SERENI, TIDEI, TOCCI, TOLOTTI, TRUPIA, VIANELLO, VIGNI, ZUNINO

Modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti l'estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica ivi prevista

Presentata il 7 aprile 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il punto 3 del Contratto di Silvio Berlusconi con gli italiani sottoscritto nel salotto televisivo di Vespa prevedeva «(l')innalzamento delle pensioni minime ad almeno 1 milione di lire al mese». L'esborso necessario, secondo quanto dichiarava lo stesso Berlusconi in televisione nel maggio 2001,

sarebbe stato di 6.500 miliardi di vecchie lire.

La cifra necessaria era probabilmente più alta; in ogni caso la cifra stanziata dal Governo Berlusconi (4.200 miliardi di lire) era insufficiente rispetto alle stesse valutazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

La norma è contenuta nell'articolo 38 della legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001). I requisiti di età e di censo sono particolarmente restrittivi e avrebbero dovuto limitare, secondo i calcoli del Governo, il beneficio a 2 milioni e 200 mila pensionati, un quinto dei circa 7 milioni (vedi tabella: i circa 3 milioni di pensioni inferiori al minimo e non integrate fanno capo a soggetti con altri redditi) che percepivano, all'epoca, una prestazione previdenziale inferiore al milione. Dunque, secondo le valutazioni del Governo medesimo, oltre 5 milioni di pensionati, malgrado le solenni promesse elettorali, sarebbero stati in ogni caso esclusi dall'aumento.

PENSIONI INFERIORI AD 1 MILIONE DI LIRE
VIGENTI AL 1° GENNAIO 2000

<i>Classe d'importo mensile</i>	<i>Numero pensioni</i>
inferiori al minimo	2.923.114
al minimo	4.405.476
dal minimo ad un milione	2.130.893
pensioni e assegni sociali	653.677
Totale	10.113.160

Fonte: INPS.

L'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) ha previsto, a determinate condizioni, l'aumento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito mensile di 516,46 euro.

L'aumento spetta ai pensionati, ai titolari di assegno e di pensione sociale, agli invalidi civili che soddisfino determinati requisiti di età e di reddito.

Nella citata legge finanziaria 2002 a tale scopo erano stati destinati 2.169 milioni di euro, mentre nella relazione tecnica alla legge finanziaria 2003, legge n. 289 del 2002, si prevedeva rispetto a tale somma, per l'anno 2003, un risparmio pari a 516 milioni di euro peraltro destinato ad altro scopo.

Nel corso di un'audizione, in data 13 febbraio 2003, presso la Commissione bi-

camerale di controllo sugli enti previdenziali, il Commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fornito una nota dalla quale risulta che i pensionati beneficiari, residenti in Italia, delle disposizioni di cui all'articolo 38 citato, al 31 dicembre 2002, risultano essere stati pari a 1.597.485, per un impegno di spesa pari a 1.050 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti 75.000 pensionati residenti all'estero, per un costo aggiuntivo di 100 milioni di euro.

Complessivamente la spesa derivante dalle disposizioni dell'articolo 38 già citato, ammonta per l'anno 2002 ad una somma pari a 1.150 milioni di euro con un risparmio rispetto alla cifra destinata annualmente a tale scopo dalla legge finanziaria pari a 1.019 milioni di euro.

Nel corso dell'anno 2002 si era svolta una trattativa tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e i sindacati dei pensionati per estendere la platea dei beneficiari, di fronte alla minore spesa dovuta alle disposizioni citate rispetto a quella preventivata. La trattativa si interruppe quando il Governo con la presentazione del disegno di legge finanziaria 2003 destinò tali risparmi a copertura di altre spese.

Il programma con il quale la Casa delle libertà si era presentata alle elezioni politiche prevedeva l'innalzamento a un milione di lire di tutte le pensioni minime, ammontanti a circa 7 milioni, mentre la legge finanziaria 2002 prevedeva tale beneficio per 2.139.000 pensionati, come primo intervento al quale ne sarebbero dovuti seguire altri con le successive leggi finanziarie.

I beneficiari nel corso del 2002 sono stati in realtà soltanto 1.672.500, il 22 per cento della platea potenziale, mentre con le leggi finanziarie 2003 e 2004 (legge n. 350 del 2003) non è stato previsto nessun ampliamento dei soggetti beneficiari.

Come sono stati utilizzati i 1.019 milioni di euro risparmiati nel corso del 2002?

Come verranno utilizzati i risparmi relativi agli anni 2003 e successivi, che,

anche dopo la disposizione di cui all'articolo 39 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) che ne destina 516 milioni al finanziamento degli oneri derivanti dai pensionamenti dei lavoratori esposti all'amianto, dovrebbero comunque superare i 500 milioni di euro l'anno?

C'è da osservare come la norma approvata sostanzialmente equipari in maniera iniqua chi ha versato contributi e chi non lo ha fatto. Il criterio di riduzione del limite di età dai 70 anni in giù, così com'è stato normato, infatti non compensa efficacemente questa sperequazione.

Anzi, avendo deciso il Governo Berlusconi di non restituire il *fiscal drag* dall'anno fiscale 2002 in poi (cioè di non adeguare gli scaglioni e le detrazioni), molte pensioni di importo lordo vicine al vecchio milione di lire esclusivamente sulla base della propria posizione contributiva, sono diventate per il 2002 (e negli anni seguenti) sempre più soggette alle imposte per il meccanismo della rivalutazione automatica delle pensioni più basse al costo della vita, e quindi si attestano su un importo netto ben inferiore al milione stesso.

A nostro avviso anche altri fattori hanno determinato questa situazione, come il tetto troppo basso per il reddito coniugale, il fatto che il diritto sia soggetto ad un doppio sbarramento (reddito individuale e familiare) e le circolari attuative assai confuse.

Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge intendiamo migliorare almeno in parte tale situazione chiedendo che i risparmi rispetto alla somma originariamente stanziata siano tutti destinati ad ampliare la platea dei beneficiari di detta maggiorazione; a questa somma proponiamo di aggiungere il gettito derivante

dalla reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni.

Proponiamo di intervenire, in un primo momento, su tre aspetti tra i più rilevanti:

a) premiare in maniera più efficace chi ha versato contributi previdenziali prevedendo:

1) un abbassamento dell'età anagrafica utile per potere beneficiare di tale maggiorazione pari ad un anno ogni tre anni di contributi versati (ad esempio: chi ha versato 15 anni di contributi potrà ottenere una pensione di 535,95 euro — valore per l'anno 2004 — all'età di 65 anni anziché di 67 anni);

2) l'esclusione, nel computo del reddito per il diritto al beneficio, di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo garantito di « un milione di lire al mese », ovvero entro il limite di un terzo di 535,95 euro per il 2004 (178,65 euro: in pratica il limite di reddito in questo caso diventa pari a 714,60 euro);

b) aumentare il limite di reddito familiare per potere usufruire del beneficio al doppio del reddito individuale;

c) escludere dal calcolo del limite di reddito, in analogia con quanto accade per i pensionati relativamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, il reddito derivante dal possesso di terreni fino ad un importo pari a 185,92 euro (vedi articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito dei tre anni di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi retributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio »;

b) alla lettera b) del comma 5, le parole: « incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale » sono sostituite dalle seguenti: « incrementati di un pari importo »;

c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1, e comunque, qualora il soggetto interessato all'incremento possa fare valere un'anzianità contributiva almeno pari a venticinque anni, nella misura minima annua di 300 euro ».

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede mediante

il gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Conseguentemente, l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del 2001, sono abrogati.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0059680